



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 21

SEZIONE

N° 21

REG.GENERALE

N° 3292/09

UDIENZA DEL

13/04/2010 ore 09:30

SENTENZA

N°

95/21/10

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SILVESTRI	PIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	VALENTINI	RITA	Relatore
<input type="checkbox"/>	DI MAIO	RAFFAELE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

14 MAG. 2010

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 3292/09 depositato il 20/05/2009
- avverso la sentenza n° 38/26/2008 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA proposto dall'ufficio: AGENZIA ENTRATE UFFICIO ROMA 3

controparte:



Il Segretario

difeso da:

RAG. LEOPOLDO MARZANO
CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA 138 00162 ROMA RM

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 097 2006 02379786 54 I.V.A. + IRPEG 2003

FATTO

Avverso la cartella di pagamento n.0972006237978654 notificata il 20/1/2007, emessa ai sensi dell'art. 36 bis dpr.600/73 e art. 54 bis dpr 633/72 con la quale si richiedeva il pagamento della somma di euro 6.553,60 per IRPEG, IVA anno 2003, la contribuente con ricorso ne chiedeva l'annullamento ed eccepiva che non era stato riconosciuto un credito d'imposta ai fini IVA, né della compensazione effettuata.

L'Agenzia delle Entrate contro deduceva che con provvedimento 2/4/2007 era stato effettuato lo sgravio parziale delle somme iscritte a ruolo e deduceva che non risultano compensazioni IRPEG e il credito spettante è minore di quello vantato nel ricorso.

La CTP adita accoglieva il ricorso limitatamente alla voce di recupero del debito d'imposta, restando dovuti gli altri importi iscritti per le sanzioni.

Propone appello l'Agenzia delle Entrate, contro deduce la contribuente.

Con il gravame l'Agenzia delle Entrate in riforma della sentenza impugnata, chiede la declaratoria di legittimità della cartella e deduce che la stessa scaturiva da incongruenze diverse da quelle prospettate e ammesse dalla contribuente che riteneva dovute soltanto le sanzioni per gli omessi versamenti e non l'imposta che, sarebbe stata legittimamente recuperata in sede di dichiarazione annuale.

Controdeduce la contribuente per la conferma del dispositivo della sentenza impugnata, dichiarando l'illegittimità della pretesa e delle pene pecuniarie irrogate. Deduce che dal controllo e rielaborazione della dichiarazione si evince con chiarezza che la sua posizione è diversa da quella risultante dalla cartella, perché di fatto risulta un credito d'imposta ai fini IVA e la compensazione delle imposte effettuata in data 21/7/2003. Sostiene che l'Ufficio può recuperare le sole sanzioni per gli omessi versamenti iva e non l'imposta riportata in cartella, che in ogni caso è stata legittimamente recuperata in sede di dichiarazione annuale, non avendo così arrecato danno all'Erario.

DIRITTO

L'Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata che ha considerato legittima l'iscrizione a ruolo inerente alle sanzioni per omessi versamenti periodici e nulla ha disposto con riguardo al debito d'imposta IVA esistente a carico del ricorrente.

Deduce e documenta che non costituisce oggetto di variazione né il dato relativo al credito IVA risultante dalla precedente dichiarazione e compensato con modello F24 (€ 1612,00), né il dato relativo al credito risultante dalla precedente dichiarazione (€ 2.184,00). E' stato variato il dato pervenuto riguardante l'ammontare dei versamenti periodici (€ 4.489,00) poiché i versamenti realmente effettuati dal contribuente per tale periodo di imposta erano complessivamente pari a soli € 920. E pertanto il residuo credito IVA non ammontava ad euro 6980,00 come dichiarato dal contribuente, ma ad euro 3411,00. Peraltro il credito erroneamente dichiarato veniva riconosciuto in automatico per la dichiarazione dell'anno successivo emergendo un debito d'imposta e una conseguente iscrizione a ruolo della somma pari ad euro 3569,00 (quale differenza tra versamenti dichiarati e quelli effettuati).

La Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di I.V.A. e con riferimento al recupero delle eccedenze d'imposta, l'avvenuto consolidamento del diritto al rimborso, non attribuisce al contribuente la facoltà di portare in detrazione la medesima somma nelle successive dichiarazioni annuali, con conseguente violazione dell'obbligo di versare quanto effettivamente dovuto in base alle stesse dichiarazioni: tale operazione contrasta infatti con il principio dell'alternatività fra la richiesta di rimborso e la detrazione del credito dalla dichiarazione annuale, nonché con l'obbligo, previsto dall'art. 30, secondo comma, del d.P.R. n. 633 cit., di portare l'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, al fine di rendere conoscibile e controllabile da parte dell'Ufficio la complessiva posizione del contribuente nell'arco del biennio di riferimento. (cass. N.4246/2007)

Da quanto esposto risulta legittima l'iscrizione a ruolo per l'ammontare residuo di euro 3.569,00 per IVA nonché le sanzioni ed interessi, per un totale di euro 4.977,46.

Ne consegue l'accoglimento dell'appello.

Sussistono validi motivi per compensare le spese di giudizio.

PQM

Accoglie l'appello e compensa le spese.

Così deciso in Roma il 13 aprile 2010.

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

